

Data Service S.p.A.



**Principi di riferimento per la costruzione del
modello di organizzazione, gestione e controllo
ex D.Lgs. 231/2001**

**PARTE SPECIALE
- 2 -
REATI SOCIETARI**

Approvazione del Consiglio di Amministrazione del 10 settembre 2004

INDICE**PARTE SPECIALE – 2 –**

1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001)	3
1.1 Premessa	3
1.2 I reati di cui all'art. 25ter del D.Lgs. 231/2001.....	3
2. Funzione della Parte Speciale - 2 -	10
3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari.....	11
4. Principi di riferimento generali	12
4.1 Il sistema organizzativo in generale	12
4.2 Principi generali di comportamento	12
5. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche	15
6. I controlli del CO	21

1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001)

1.1 Premessa

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di seguito sono descritti, per tratti essenziali, i reati la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla società, può ingenerare responsabilità della società.

Si tratta, limitatamente all'oggetto della presente Parte Speciale -2, dei reati societari, contemplati all'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001, cui devono aggiungersi le fattispecie di tentativo (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

1.2 I reati di cui all'art. 25ter del D.Lgs. 231/2001

- *False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)*

Dopo la recente riforma la fattispecie si articola in tre distinte ipotesi. Una prima ipotesi che si realizza, nelle sedi pertinenti, con la semplice esposizione di dati falsi o l'omissione di dati che dovevano essere comunicati: questa è fattispecie "di pericolo" ("concreto", e non "presunto") che si consuma con l'esposizione e l'omissione, ed è costruita in forma di contravvenzione (punita, cioè, con ammenda e arresto anziché multa e reclusione, sanzioni tipiche, queste ultime, dei delitti). Una seconda e una terza ipotesi si differenziano dalla prima ipotesi solo perché per la loro consumazione occorre, oltre la condotta tipica di quest'ultima, il conseguente danno di soci o creditori (facendone così una fattispecie "di danno"); e si differenziano, altresì, tra loro solo perché la seconda concerne le società non quotate (ed è punibile solo a querela di parte) mentre la terza si riferisce solo alle società quotate (ed è punibile, come del resto la prima, d'ufficio). La seconda e terza ipotesi costituiscono delitto.

Ciò premesso, la parte comune a tutte e tre le fattispecie si articola attraverso i seguenti tratti:

1. I soggetti attivi del reato possono essere solo amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori (trattasi di cd. "reati propri"), nonché coloro che secondo l'art. 110 c.p. concorrono nel reato da loro commesso.
2. La condotta incriminata consiste in una esposizione di informazioni non rispondenti al vero, o nell'omissione di queste ultime quando "*imposte dalla legge*". La portata del concetto di omissione dovrebbe tener conto del terzo e quarto comma dell'art. 2423 c.c.
3. L'oggetto delle informazioni false o omesse è dato da fatti materiali.
4. Dei fatti materiali la norma aggiunge che rilevano "*ancorché oggetto di valutazione*": questa oscura locuzione ha fatto pensare che le valutazioni non

- siano oggetto di possibile falsificazione (o omissione), ma ciò è smentito inequivocabilmente dagli ultimi commi degli artt. 2621 e 2622.
5. Le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione di cui al punto n. 8. Inoltre, falsità e omissioni debbono comunque determinare, per avere rilievo penalistico, “*una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio non superiore all’1 per cento*”. Ed anche il superamento di tali soglie di rilevanza perde rilievo penale se dipende da valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta (è oggetto di discussione la questione relativa a quali parti degli artt. 2424 e 2425 c.c. si riferiscano le valutazioni “estimative”, “singolarmente considerate”).
 6. Il contenuto delle informazioni false o omesse può riguardare anche beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.
 7. I contenitori tipici delle falsificazioni/omissioni sono le comunicazioni sociali: vale a dire i bilanci (tendenzialmente di qualunque tipo), le relazioni e le altre comunicazioni sociali (cioè ufficiali e riguardanti materia attinente alla vita economica societaria), che siano previste dalla legge (come lo sono, appunto, bilanci e relazioni).
 8. Le comunicazioni in questione devono essere oggettivamente (cioè per loro destinazione, in astratto o in concreto) dirette ai soci e al pubblico.
 9. Il contenuto tipico delle informazioni comunicate (falsamente od omesse) è dato dalla “*situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene*”.
 10. La comunicazione deve essere oggettivamente idonea a indurre in errore i destinatari della stessa circa la situazione di cui al punto precedente. (Questo requisito non va confuso con quello trattato sub 5, riguardando le caratteristiche del fenomeno comunicativo e non l’incidenza falsificante delle informazioni).
 11. La condotta menzognera o omissiva deve essere tenuta con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto: tutto questo apparato psicologico rappresenta l’elemento soggettivo tipico del reato (che si atteggia, secondo le circostanze, in forma di dolo generico e/o di dolo specifico).

A questa ampia parte comune a tutte e tre le fattispecie di false comunicazioni sociali (parte comune che esaurisce la struttura della prima fattispecie) va aggiunto, per aversi la consumazione delle altre due fattispecie (che, come detto, si differenziano solo per il fatto di riferirsi la seconda alle società non quotate e la terza alle società quotate) esclusivamente l’elemento del “*danno patrimoniale ai soci o creditori*”. Per la prima e terza fattispecie si procede d’ufficio; per la seconda si procede a querela della persona offesa.

- *Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)*

Questa fattispecie presenta diversi elementi costitutivi analoghi a quelli illustrati in relazione al reato di false comunicazioni sociali.

La condotta criminosa consiste, infatti, nell'espone, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni, che siano idonee ad indurre in errore i destinatari del prospetto; o nell'occultare dati o notizie in modo altrettanto idoneo ad indurre in errore i destinatari medesimi.

Si precisa che:

- i) Non è un reato proprio e può quindi essere commesso da chiunque.
 - ii) La condotta costituisce di per sé la consumazione della contravvenzione (c.d. reato di pericolo). Si configura la fattispecie più grave delittuosa, invece, se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari della comunicazione (c.d. reato di danno).
 - iii) Deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto.
 - iv) La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
- *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)*

Strutturalmente questa ipotesi criminosa è simile a quella trattata al punto precedente e, valgono quindi per essa gli stessi richiami ivi svolti a quanto illustrato con riferimento al reato di false comunicazioni sociali.

La fattispecie si concretizza allorché i responsabili della revisione al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni stesse, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni.

Vale anche qui la differenza fra l'ipotesi contravvenzionale (e di pericolo) che si consuma con la realizzazione *tout court* della condotta, e l'ipotesi delittuosa che si consuma con l'ulteriore elemento del danno patrimoniale ai destinatari della comunicazione falsificata o reticente.

- *Impedito controllo (art. 2625, 2° comma, c.c.)*

La fattispecie consiste nell'impedire od ostacolare da parte degli amministratori, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione.

Anche in questo caso vale la differenza fra l'ipotesi contravvenzionale (e di pericolo) che si consuma con la realizzazione *tout court* della condotta, e l'ipotesi delittuosa che si consuma con l'ulteriore elemento del danno patrimoniale ai destinatari della comunicazione falsificata o reticente.

Per espressa disposizione dell'art. 25ter del Decreto Legislativo n. 231/2001, si ha responsabilità amministrativa della società solo nel caso in cui venga commesso uno dei reati sopra richiamati in forma di delitto e non di contravvenzione, vale a dire quando la condotta è aggravata dal danno - anche non patrimoniale - ai soci.

Si procede a querela della persona offesa.

- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*

Tale fattispecie incriminatrice contempla più tipi di condotte, aventi tutte l'esito di produrre una divaricazione fra il capitale reale (effettivamente presente nelle disponibilità sociali) e il capitale nominale ufficializzato nell'atto costitutivo e nei diversi documenti in cui esso è enunciato. Come tale, la fattispecie protegge il capitale reale della società e il rapporto fra questo e il capitale nominale (e, quindi, la significatività comunicativa di quest'ultimo) a tutela dei creditori sociali.

Le dette condotte si hanno quando:

- i) viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al valore nominale;
- ii) vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote;
- iii) vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti; ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Il reato può essere commesso dagli amministratori e dai soci conferenti.

- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*

Il reato consiste nella restituzione da parte degli amministratori, anche simulata, dei conferimenti ai soci, o nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale. In altri termini, si incrimina una riduzione del capitale (inteso, quest'ultimo, come l'equivalente della somma dei conferimenti dei soci) posta in essere al di fuori delle formalità di riduzione previste dall'art. 2445 c.c., con conseguente mancata ufficializzazione della riduzione del capitale reale tramite l'abbassamento (ufficiale, appunto) del capitale nominale: il cui valore, pertanto, risulta superiore – e ciò non deve essere (salvi i casi di legge) – a quello del capitale reale.

Data la presenza, nell'ordinamento penale riformato, dell'art. 2629 (di cui *infra*), si deve concludere che la presente fattispecie vede incriminate le violazioni delle procedure di riduzione (art. 2445 c.c.) diverse da quelle poste a specifica tutela dei creditori.

Va in ogni caso ricordato che anche tale fattispecie protegge il capitale reale della società e il rapporto fra questo e il capitale nominale (e, quindi, la significatività comunicativa di quest'ultimo) a tutela dei creditori sociali.

- *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)*

Anche questa fattispecie è posta a tutela del capitale sociale (nella duplice forma della tutela dell'effettiva presenza del capitale reale nelle disponibilità sociali, e della significatività comunicativa del capitale nominale rispetto a tale presenza), cui vengono, in questo caso, parificate le riserve indisponibili.

La condotta criminosa degli amministratori consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La fattispecie è (del tutto incongruamente) contravvenzionale e sottoposta a lieve pena: il che, forse, andrebbe connesso con la clausola di riserva che dice “*salvo che il fatto non costituisca più grave reato*”.

Si fa presente che la ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*

Anche l'ipotesi qui illustrata si pone a tutela del capitale sociale e delle riserve indisponibili, nei modi e per le ragioni già viste in precedenza. Le specifiche condotte lesive (del capitale sociale e delle riserve) qui incriminate sono quelle che si risolvono in sotterranee e/o indirette restituzioni di conferimenti realizzate attraverso l'indebito acquisto o sottoscrizione di azioni o quote proprie o di azioni o quote della controllante. Quest'ultimo caso può realizzare la costruzione di piramidi di scatole vuote.

Il reato si perfeziona, dunque, con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e/o delle riserve non distribuibili per legge. Ovviamente l'acquisto o la sottoscrizione deve avvenire fuori dai casi previsti dalla legge. Il reato può essere commesso solo dagli amministratori.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*

La fattispecie si realizza con l'effettuazione da parte degli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

E' evidente la necessità – non ancora sufficientemente raccolta dalla dottrina – di coordinare questa norma con quella, assai più lieve, di cui all'art. 2626 c.c., alla quale essa in qualche modo sembra sovrapporsi lasciandole una funzione meramente residuale.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte degli amministratori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*

Il reato si realizza quando la maggioranza in assemblea sia determinata con atti simulati o con frode (cioè inganno e induzione in errore di taluno), allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque.

- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*

La realizzazione della fattispecie prevede la diffusione di notizie false ovvero il porre in essere altre operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare (senza, dunque, che ne sia necessario l'evento) una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il reato può essere commesso da chiunque.

- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)*

Anche questa fattispecie si riporta, come schema di base, ai reati comunicativi già esaminati, rispetto alle cui fattispecie presenta molti tratti analoghi.

In sostanza, la condotta criminosa si realizza attraverso:

- i) l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza;
- ii) l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima;
- iii) l'ostacolamento in qualsiasi forma delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza. (Questa è una sub-fattispecie che può realizzarsi anche con condotte diverse da fenomeni comunicativi).

Soggetti attivi del reato sono amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e gli altri soggetti sottoposti per legge a controlli pubblici.

2. Funzione della Parte Speciale - 2 -

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti e Partner, come meglio definiti nella Parte Generale, coinvolti nei Processi Sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella Parte Generale e nel par. 2 della Parte Speciale – 1 sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa ed i presidi principali per l’attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa Parte Speciale - 2 sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione ai Processi Sensibili individuati al fine di prevenire la commissione dei reati societari.

Verranno quindi indicati:

- a. le aree e/o i processi aziendali definiti “sensibili” ovvero a rischio di reato;
- b. i principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate le procedure aziendali ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c. i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica del CO e dei responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, debitamente regolate in apposite procedure e/o regolamenti interni da dottori ai fini della corretta applicazione del Modello.

3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari

I Processi Sensibili ritenuti più specificatamente a rischio in relazione ai Reati Societari esposti nel par. 1 della presente Parte Speciale sono:

- attività di comunicazione di dati e/o informazioni a soci e/o terzi che determinano il valore di poste di bilancio di carattere valutativo e/o di altre poste non direttamente estraibili dal sistema informatico e/o comunque relativi alla società e/o al Gruppo;
- gestione e comunicazione di notizie/dati verso l'esterno relativi alla società e al Gruppo (rapporti con investitori istituzionali, comunicati *price sensitive*);
- predisposizione di prospetti informativi;
- attività di supporto e collaborazione nelle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione;
- gestione sociale: gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve; operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;
- predisposizione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (Consob, Borsa Italiana ecc...);
- gestione dei sistemi informativi .

Detti Processi sono stati rilevati con riferimento alle seguenti Aree aziendali:

- *Presidenza del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato*, in relazione a tutte le attività sopra elencate;
- *Ufficio Acquisti e Direzione Amministrativa*, in relazione alla gestione del ciclo passivo;
- *Direzione Tesoreria*, in relazione alla gestione della finanza ordinaria e agevolata;
- *Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo*, in relazione alla gestione degli aspetti amministrativi, finanziari e di controllo (con riferimento alla redazione del bilancio d'esercizio e alla gestione della fiscalità) nonché alla gestione dei rapporti istituzionali (in particolare, con riferimento alla definizione e predisposizione di documenti aventi rilevanza esterna alla società e alle comunicazioni alla Consob e alla Borsa Italiana)
- *Ufficio Investor Relations*, in relazione alla definizione e predisposizione di documenti aventi rilevanza esterna alla società e alle comunicazioni alla Consob e alla Borsa Italiana, nonché alla gestione delle relazioni con gli investitori e gli analisti finanziari;
- *Direzione Risorse Umane e Relazioni Industriali*, per ciò che attiene all'attività di comunicazione di dati e informazioni che determinano poste valutative (ad es. TFR).

4. Principi di riferimento generali

4.1 Il sistema organizzativo in generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Dipendenti ed in quanti applicabili, gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

- 1) le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
- 2) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, e controllo di gestione di Data Service, nonché l'attività di *reporting* del Gruppo;
- 3) il Codice Etico;
- 4) in generale, la normativa applicabile.

4.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali – in via diretta - dei lavoratori dipendenti e dei Consulenti – limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali adottati e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei principi di riferimento per la costruzione del Modello di cui al presente documento, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli strumenti finanziari emessi da Data Service, al fine di fornire ai soci, agli investitori ed ai terzi in generale una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, sull'evoluzione della sua attività, nonché sui suoi strumenti finanziari e relativi diritti;

2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;
5. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- con riferimento al precedente punto 1:
 - a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del Gruppo e sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti;
 - b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del Gruppo;
 - c) alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti informativi;

- con riferimento al precedente punto 2:
 - d) restituire conferimenti al socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - e) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - f) acquistare o sottoscrivere azioni proprie o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
 - g) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
 - h) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;

- con riferimento al precedente punto 3:
 - i) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- con riferimento al precedente punto 4:
 - j) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari (quotati o non quotati) ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- con riferimento al precedente punto 5:
 - k) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
 - l) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
 - m) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

5. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4 oltre che dei principi generali contenuti nella Parte generale del presente Modello, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento ai singoli Processi Sensibili di seguito descritti, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

1. Attività di comunicazione di dati e/o informazioni che determinano il valore di poste di bilancio di carattere valutativo e/o di altre poste non direttamente estraibili dal sistema informatico

Devono essere adottate specifiche procedure, le quali:

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alla funzione responsabile della redazione del bilancio;
- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione di ciascuna società controllata deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alla funzione responsabile di Data Service, ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente di tracciare i singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedono l'adozione di un "Manuale Operativo Contabile di Data Service" nel quale sono individuati compiti e responsabilità di ciascuna funzione oltre che la segregazione delle funzioni coinvolte in detto processo sensibile, e viene previsto un sistema di controllo che garantisca la correttezza e la veridicità delle informazioni e dei dati forniti e la certezza della provenienza degli stessi dal responsabile di ciascuna funzione;
- contemplano un idoneo sistema di monitoraggio dell'uso delle carte di credito aziendali e la formalizzazione delle procure di spesa attribuite ai dipendenti in possesso di tali carte di credito;
- definiscono le tipologie di spese promozionali e di rappresentanza ammesse, i limiti di importo e le necessarie autorizzazioni;
- prevedono la tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione (i) della bozza del bilancio, con un congruo anticipo rispetto alla riunione del Consiglio per l'approvazione dello stesso, certificando documentalmente l'avvenuta consegna di tale bozza, nonché (ii) del giudizio sul bilancio - o attestazione similare, sufficientemente chiara ed analitica - da parte della società di revisione;
- prevedono almeno una riunione tra la società di revisione, il Collegio Sindacale ed il CO prima della seduta del Consiglio di Amministrazione

indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, con stesura del relativo verbale;

- stabiliscono l'obbligo di comunicazione sistematica al CO (i) di qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, alla società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio (il conferimento di tale incarico dovrà essere autorizzato dal Direttore Generale, come meglio specificato al successivo paragrafo 5.3); (ii) delle valutazioni in ordine alla scelta della società di revisione (in base ad elementi quali professionalità, esperienza nel settore, integrità morale e non solo in base alla convenienza economica della relativa proposta);
- predispongono un programma di formazione di base rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio, curando, in particolare, sia la formazione dei neo assunti, sia l'effettuazione di corsi di aggiornamento periodici;
- istituiscono meccanismi idonei ad assicurare che eventuali comunicazioni periodiche sul bilancio (ivi comprese quelle dirette al pubblico) vengano redatte con il contributo di tutte le funzioni interessate al fine di assicurare la correttezza del risultato e la condivisione dello stesso. Tali meccanismi comprendono idonee scadenze, la definizione dei soggetti interessati, gli argomenti da trattare, i flussi informativi.

2. Gestione e comunicazione di notizie/dati verso l'esterno relativi al Gruppo (rapporti con investitori istituzionali, comunicati price sensitive ecc...)

Le operazioni “*price sensitive*” vengono deliberate in sede di Consiglio di Amministrazione e, successivamente, l'Amministratore Delegato provvede a darne comunicazione al mercato, seguendo le disposizioni di legge

Inoltre, relativamente alla gestione delle informazioni aziendali “riservate” e “rilevanti” (*price sensitive*) la società ha adottato, ai sensi del Regolamento del Nuovo Mercato Organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il proprio codice di comportamento (“*Codice sull'Internal Dealing*”). Con detto codice, in vigore dal 1 gennaio 2003, si sono disciplinati gli obblighi informativi delle persone definite “rilevanti” ai sensi del Regolamento stesso e si è attribuito al Responsabile della funzione di Investor Relations il compito di ricevere, gestire e comunicare al mercato i dati riguardanti le operazioni comunicate dalle persone “rilevanti” e di effettuare il relativo aggiornamento del sito internet della società. [dati ricavati dal *Codice sull'Internal Dealing*]

Quanto alla diffusione al pubblico dei comunicati stampa, la stessa viene eseguita a cura

Inoltre:

a) gli Organi Sociali, i Dipendenti e i Consulenti sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni rilevanti acquisiti nello svolgimento delle loro funzioni e a rispettare le procedure dettate per la comunicazione all'esterno di tali documenti e informazioni;

b) è fatto assoluto divieto a chiunque di rilasciare interviste a organi di stampa o fare dichiarazioni che si riferiscano a fatti rilevanti che non siano già stati resi pubblici a norma di legge.

3. Predisposizione dei prospetti informativi

La redazione, o partecipazione alla redazione, di prospetti informativi dovrà essere effettuata sulla base di procedure che si fondano sui seguenti principi:

- utilizzo di procedure coerenti con quelle adottate per la predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- ove esistenti, utilizzo di informazioni contenute in comunicazioni già pubblicate;
- utilizzo di informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.

A fianco delle predette procedure, si dispone l'attuazione dei seguenti ulteriori presidi:

- programma di informazione-formazione periodica di management e Dipendenti della società sulle norme in materia del reato di falso in prospetto e sulle discipline tecniche contabili ed economiche rilevanti ai fini della redazione dei prospetti.

4. Attività di supporto o collaborazione nelle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alla società di revisione

Fatto salvo quanto già previsto in generale al par. 4.2, le attività di supporto e collaborazione dovranno essere svolte sulla base di procedure che:

- individuano con esattezza i responsabili delle attività di ricezione, consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dagli

organi sociali e dalla società di revisione, nell'ambito delle funzioni coinvolte nel processo sensibile;

- prevedono specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in prospetti e/o in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti o diretti al pubblico;
- stabiliscono l'obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire la corretta intellesione dei medesimi da parte dei soggetti che esercitano detto controllo, e l'obbligo di verbalizzazione delle relative statuizioni;
- stabiliscono specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza;
- regolamentano le fasi di valutazione e selezione della società di revisione contabile (si veda anche il precedente paragrafo 5.1);
- prevedono che gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, possono essere attribuiti alla società di revisione, o alle società o entità professionali facenti parte del medesimo *network* della società di revisione, solo previa autorizzazione del Comitato di Controllo;
- dovranno essere forniti, con spirito collaborativo e con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti dalla società di revisione.

5. *Gestione Sociale: gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve; operazioni sulle partecipazioni e sul capitale*

Tutte le operazioni sui conferimenti, sugli utili e sulle riserve, le operazioni sul capitale sociale di Data Service, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle norme di legge applicabili, delle regole di *corporate governance* e delle procedure aziendali di valutazione ed analisi delle suddette operazioni, che prevedano tracciamento delle attività svolte (ad es., stime, perizie) e controlli da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte.

6. *Comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse*

Oltre ai principi generali di cui al par. 4.2, Data Service dovrà adottare specifiche procedure che:

- individuano con esattezza i ruoli ed i compiti delle funzioni responsabili delle attività di raccolta dati e consolidamento, redazione e trasmissione delle comunicazioni agli organi di vigilanza, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;

- prevedono specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in prospetti e/o in documenti e/o atti già comunicati ad altri soggetti o diretti al pubblico, fino all'approvazione finale della comunicazione da parte dell'Amministratore Delegato;
- stabiliscono specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza;
- individuano la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti del soggetto pubblico, cui conferire apposita delega e procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta sia verso il CO che verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti;
- stabiliscono che nel corso dell'attività ispettiva deve essere prestata da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire, previo il consenso del responsabile incaricato di interloquire con l'autorità;
- prevedono che alle ispezioni devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati e che il CO deve essere tenuto informato. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Dell'avvio di ispezioni deve essere tempestivamente informato il CO, con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta, affinché questi partecipi al procedimento;
- predispongono apposite forme di rendiconto periodico al CO.

7. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

Possono essere inoltre adottati i seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale rilevante sulle regole di *corporate governance* e sui reati societari;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, CO ed i responsabili delle singole aree/funzioni aziendali per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *corporate governance*;
- trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;

- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria;
- definizione di un sistema formalizzato di collegamento fra le risorse umane, gli incarichi ricoperti e il profilo di abilitazione assegnato (per quanto riguarda l'accesso ai sistemi informatici aziendali e l'uso degli stessi);
- definizione di una *policy* per la conservazione/distruzione dei dati e documenti, nonché procedure informatiche di c.d. *disaster recovery*, per la conservazione ed il recupero dei dati elettronici.

6. I controlli del CO

Fermo restando il potere discrezionale del CO di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, il CO effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati societari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che al CO viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Gli specifici compiti di vigilanza del CO concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari sono i seguenti:

- con riferimento al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali, i compiti del CO sono i seguenti:
 - (i) monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e delle regole di *corporate governance* per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
 - (ii) esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - (iii) vigilanza sull'effettivo mantenimento da parte della società di revisione dell'indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti da Data Service.
- Con riferimento agli altri Processi Sensibili della presente Parte Speciale – 2, il CO dovrà effettuare:
 - (i) verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di *corporate governance*;
 - (ii) verifiche periodiche sull'espletamento delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza;
 - (iii) un monitoraggio sull'efficacia delle procedure a prevenire la commissione dei reati societari;
 - (iv) l'esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Il CO dovrà:

- riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari, in modo continuativo, al Consiglio di Amministrazione;
- predisporre, con cadenza semestrale, un rapporto scritto per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale, sull'attività svolta;
- predisporre, con cadenza annuale, la pianificazione delle attività per l'anno successivo ed un rapporto, al Presidente del CdA, sullo stato dei rapporti con il Collegio Sindacale e di quelli eventuali con le Autorità di Vigilanza.